

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA dell’ISTITUZIONE PUBBLICA di ASSISTENZA e BENEFICENZA-ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE - PER IL PERIODO 01.06.2019-31.05.2024
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) Z8C271323C**

QUESITI E RISPOSTE

D.: In relazione alla procedura di gara di cui all’ oggetto siamo a rappresentare che il Modello 1 della documentazione di gara, contenente l’Offerta Tecnica/Qualitativa del concorrente/partecipante, prevede nel punto 2 della inerente tabella l’indicazione delle “Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti”. Al riguardo riteniamo che detta previsione, a nostro sommo avviso, sia in conflitto con la normativa vigente a seguito del recepimento, da parte del D. Lgs. n. 218 del 15.12.2015, della Direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del 25.11.2015 (Direttiva PSD 2). Tale normativa (che riteniamo applicabile anche a codesta IPAB), come noto, prevede – tra l’altro – che nessun onere o spesa possa essere applicata al terzo creditore beneficiario dei pagamenti effettuati da parte dell’Istituto prestatore di servizi di pagamento del debitore/soggetto pagatore. Pertanto:

1. i pagamenti effettuati dal Tesoriere del soggetto pagatore non potranno essere decurtati da commissioni, spese e – in generale – dagli oneri sostenuti per i pagamenti stessi, ed al beneficiario dovrà essere accreditata e riconosciuta l’intera somma dovutagli;
2. le anzidette spese ed oneri saranno applicate separatamente al soggetto pagatore ed al beneficiario dai propri rispettivi prestatori di servizi di pagamento (rispettivamente il Tesoriere che effettua il pagamento e l’Istituto del beneficiario che lo riceve);
3. la Banca Tesoriere dovrà conseguentemente rifiutare i mandati di pagamento emessi dal proprio soggetto pagatore che dovessero prevedere oneri, costi e spese a carico dei terzi beneficiari degli stessi;
4. i soggetti pagatore e beneficiario potranno sostenere esclusivamente le spese di qualsivoglia natura applicate dal proprio rispettivo prestatore di servizi di pagamento.

Considerato tutto quanto sopra siamo a chiederVi se la anzidetta previsione della Offerta Tecnica/Qualitativa di gara possa essere sostituita, ai fini di adeguarla alla suddetta normativa, con altra che preveda l’indicazione della commissione da porre a Vostro carico per i bonifici effettuati su conti correnti dei terzi creditori.

R.: Preso atto del D. Lgs. n. 218/2017 e della circolare applicativa del M.E.F. - Ragioneria Generale dello Stato n. 22/2018 che, a far data dal 1° gennaio 2019, pone il divieto, alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, di addebito delle commissioni bancarie ai beneficiari, si conferma che, la previsione del punto 2 dell’Offerta Tecnica/Qualitativa di gara, deve intendersi come commissione da porre a carico dell’Ente, fermo restando il nuovo principio generale secondo cui il pagatore ed il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal proprio prestatore di servizio di pagamento.

La dicitura prevista al **punto 2 della Offerta Tecnica/Qualitativa** “*Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti*” deve, pertanto, intendersi sostituita con “**Commissione a carico dell’Istituto Romano di San Michele per bonifici su conti correnti dei terzi creditori**”.